



Roma, 4 aprile 2003
Rif. P/CR.c/1521

A tutti gli
Ordini Regionali dei
Geologi
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 178

OGGETTO:

Ricorsi inoltrati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri; dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti di Roma; dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e dal Consiglio Nazionale dei Chimici avverso il D.P.R. 5.06.2001, n° 328 - T.A.R. Lazio Sez. I - Sentenze n° 1791/2003; 1854/2003; 1841/2003; 2057/2003; 2066/2003

Si comunica che il TAR Lazio, con le sentenze di cui all'oggetto, ha rigettato i ricorsi prodotti dai CC.NN. degli Ingegneri, degli Architetti, dei Chimici e degli Psicologi avverso il DPR 328/2001.

Al riguardo si evidenzia come il TAR, esaminando il merito dei motivi di ricorso proposti dai citati Consigli Nazionali, abbia ritenuto infondate tutte le censure mosse avverso il DPR 328/2001 ed abbia, invece, condiviso quanto rilevato dal C.N.G. negli atti di intervento.

Il CNG ha deciso di procedere alla notifica della sentenza, al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione della stessa (giorni 60) in luogo del termine di un anno e 45 giorni.

Con questa importante sentenza il CNG può dar luogo alle iniziative per accelerare il processo di rinnovamento dei profili formativi ed il perfezionamento dei profili professionali.

Si allega copia della **sentenza n° 1791/2003** (http://www.geologi.it/cng/leggi/tar-lazio_1791-2003.htm, ndr.), il cui dispositivo si ripete integralmente nelle altre sentenze.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola